

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

(emanato con Decreto Rettorale n. 610/2022 del 29 novembre 2022)

in vigore dal 14 dicembre 2022

PARTE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 Autonomia didattica e amministrativa
Art. 2 Sistema di Assicurazione della Qualità

TITOLO II - ORGANI, STRUTTURE E ORGANISMI DIDATTICI

Art. 3 Dipartimenti e Strutture didattiche

Art. 4 Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

TITOLO III - OFFERTA FORMATIVA

Art. 5	Titoli di studio accademici
Art. 6	Laurea honoris causa
Art. 7	Corsi di laurea
Art. 8	Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Art. 9	Master universitari, corsi alta formazione e di aggiornamento
Art. 10	Dottorato di ricerca
Art. 11	Scuole e corsi di specializzazione
Art. 12	Corsi di formazione e di abilitazione per gli insegnanti
Art. 13	Singole attività formative

TITOLO IV – ACCREDITAMENTO, MODIFICA E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO

Art. 14	Istituzione, modifica e attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale
Art. 15	Disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale
Art. 16	Accreditamento e valutazione periodica dei corsi di laurea e laurea magistrale
Art. 17	Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale
Art. 18	Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale
Art. 19	Attività formative dei corsi di laurea
Art. 20	Attività formative dei corsi di laurea magistrale
Art. 21	Accreditamento, modifica e disattivazione dei corsi di dottorato di ricerca



TITOLO V – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 22	Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattic
Art. 23	Manifesto degli studi e calendario accademico
Art. 24	Crediti formativi universitari
Art. 25	Compiti didattici

TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI

Art. 26	Ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Art. 27	Ammissione ai corsi di laurea magistrale (biennale)
Art. 28	Studenti a tempo parziale
Art. 29	Tutela degli studenti disabili e con bisogni specifici dell'apprendimento
Art. 30	Contribuzione studentesca
Art. 31	Verifiche di profitto
Art. 32	Prova finale e conseguimento del titolo di studio
Art. 33	Carriere degli studenti
Art. 34	Riconoscimento Crediti Formativi Universitari
Art. 35	Diploma Supplement
Art. 36	Tirocini formativi
Art. 37	Orientamento, tutorato e placement

TITOLO VII – INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 38	Corsi di studio a rilevanza internazionale e corsi di studio con rilascio di titolo doppio, congiunto o multiplo
Art. 39	Mobilità internazionale e riconoscimento di periodi effettuati all'estero

TITOLO VIII - SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

Art. 40	Valutazione della Qualità delle attività didattiche
Art. 41	Assicurazione della Qualità e trasparenza
Art. 42	Organi e organismi della Qualità di Ateneo

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43	Norma di rinvio
Art. 44	Pubblicità e trasparenza
Art. 45	Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

PARTE SPECIALE



Art. 46 Elenco dei Dipartimenti

Art. 47 Elenco dei corsi di studio

PARTE GENERALE TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Autonomia didattica e amministrativa

- 1. Ogni corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master di primo e di secondo livello, corso di perfezionamento o di alta formazione e dottorato di ricerca, afferisce a un Dipartimento, che ne assume la responsabilità e la gestione.
- 2. I Dipartimenti esercitano la propria autonomia didattica nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento didattico, dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
- 3. Gli ordinamenti didattici e i regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico attivati dall'Ateneo, sono disciplinati nella parte speciale del presente regolamento.
- 4. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la formulazione e le modalità di approvazione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico attivabili dall'Ateneo.
- 5. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico specificano gli aspetti organizzativi dei corsi e sono predisposti conformemente agli ordinamenti didattici e al presente regolamento e sono approvati ai sensi dello Statuto.
- 6. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Ateneo e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono disciplinate nel Regolamento di Ateneo per le studentesse e gli studenti.
- 7. I corsi di dottorato di ricerca, di master, di perfezionamento, di formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, sono disciplinati in appositi Regolamenti, approvati ai sensi dello Statuto.
- 8. I corsi delle Scuole di Specializzazione sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 2 - Sistema di Assicurazione della Qualità

- 1. L'Ateneo definisce la propria visione della Qualità in coerenza con gli standard di riferimento nell'area europea dell'istruzione superiore e con le linee guida definite da Anvur.
- 2. L'Ateneo adotta un sistema di assicurazione della qualità individuando i processi e le responsabilità per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi e il soddisfacimento dei requisiti stabiliti e assicurando agli studenti un ruolo attivo e partecipativo.
- 3. L'Ateneo adotta politiche e definisce processi per la progettazione, l'aggiornamento e la revisione dei Corsi di studio, funzionali alle esigenze degli studenti e coerenti con le attese del mondo del lavoro.
- 4. L'Ateneo progetta l'offerta formativa di I e II livello con il contributo dei rappresentanti del mondo del lavoro, della cultura, della ricerca e del territorio che operano nell'ambito di Comitati di indirizzo definiti a livello di Corso di studio o di Corsi di studio affini.
- 5. L'Ateneo adotta sistemi e procedure interne per monitorare e valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e il raggiungimento degli obiettivi dei Corsi di studio.



- 6. L'Ateneo definisce un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati ai fini dell'Assicurazione della Qualità.
- 7. L'Ateneo assicura i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
- 8. Alla realizzazione dei Processi di Qualità contribuiscono anche i gruppi di Assicurazione della Qualità e i Gruppi di Riesame, la cui composizione e il cui funzionamento sono oggetto di indirizzo da parte del Presidio della Qualità di Ateneo.

TITOLO II - ORGANI, STRUTTURE E ORGANISMI DIDATTICI

Art. 3 - Dipartimenti e Strutture didattiche

- 1. Le funzioni istituzionali dell'Ateneo concernenti le attività didattiche e le attività di formazione ad esse connesse, sono assolte mediante le strutture Dipartimentali.
- 2. I corsi di studio sono istituiti dai Dipartimenti secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e ai sensi dello Statuto.
- 3. Il Dipartimento organizza, coordina e gestisce le attività didattiche dei corsi di studio attraverso strutture interne: le Scuole.
- 4. Il funzionamento delle Scuole è assicurato dal Consiglio, composto da tutti i docenti titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ivi afferenti, integrato da una rappresentanza studentesca e con la presenza del personale tecnico amministrativo di riferimento.
- 5. Il Consiglio elegge il Presidente della Scuola. I Referenti dei corsi di studio sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su indicazione del Consiglio della Scuola.
- 6. Le Scuole hanno funzione propositiva in materia di offerta formativa e articolazione delle attività didattiche dei corsi di studio, approvano i piani di studio degli studenti ed effettuano riconoscimenti in carriera e assicurano la programmazione e l'erogazione delle attività formative ai fini del conseguimento del titolo da parte degli studenti.
- 7. Nei Dipartimenti possono essere istituite una o più Scuole.
- 8. Il Dipartimento propone agli Organi di Governo e coordina altresì, conformemente al presente Regolamento e ai Regolamenti specifici, l'attività didattica dei corsi di dottorato di ricerca e di ogni altro corso di formazione.

Art. 4 - Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

- 1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da almeno due docenti per ogni Scuola e da un pari numero di studenti e studentesse rappresentativi di ogni corso di studio; è istituita all'interno del Dipartimento, ai sensi dello Statuto.
- 2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è competente a: svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; analizzare gli esiti dei questionari recanti le opinioni degli studenti, nell'ottica di proporre misure di miglioramento continuo dei corsi di studio; formulare pareri sulla coerenza dei crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati, nonché sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio.
- 3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti redige ogni anno nei tempi e nei modi



previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività, da trasmettere ai referenti dei corsi di studio, al Presidente della Scuola e al Direttore del Dipartimento competente, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

TITOLO III - OFFERTA FORMATIVA

Art. 5 - Titoli di studio accademici

- 1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio ai sensi della normativa vigente:
 - a) Laurea (L)
 - b) Laurea magistrale (LM)
 - c) Diploma di specializzazione (DS)
 - d) Dottorato di ricerca (DR)
 - e) Master Universitario di I e II livello
 - f) Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità.
- 2. I titoli di cui alle lett. a), b) e) possono essere rilasciati in modalità congiunta, doppio titolo o multipla con altri Atenei, ai sensi della normativa vigente, in seguito alla stipula di specifiche convenzioni con altre Università.
- 3. Le modalità di rilascio dei titoli di cui alle lett. c) d) e) f) sono disciplinate da specifici Regolamenti, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Laurea Honoris causa

- 1. La laurea *honoris causa* è un riconoscimento accademico che può essere conferito a personalità chiaramente riconosciute a livello pubblico nazionale o internazionale, che si siano particolarmente distinte per attività di studio, di ricerca o di alto profilo sociale e culturale, su materie coerenti con il corso di studio magistrale in cui si conferisce il titolo.
- 2. Il Senato Accademico delibera il conferimento della laurea *honoris causa* su proposta del Dipartimento, che approva con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.
- 3. La laurea *honoris causa* viene conferita previa approvazione da parte del Ministero, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Corsi di Laurea

- 1. Il titolo di laurea è conseguito al termine del corso di laurea.
- 2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
- 3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, può essere istituito un corso di laurea interclasse ovvero appartenente ad ambedue le classi fermo restando l'indicazione da parte dello studente, al momento dell'immatricolazione, della classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può modificare la sua scelta che deve essere definitiva al momento dell'iscrizione al terzo



anno.

- 4. Per conseguire la laurea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso, lo studente deve aver acquisito almeno 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).
- 5. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni accademici.
- 6. I requisiti e le modalità di ammissione sono definiti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 8 - Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

- 1. Il titolo di laurea magistrale è conseguito al termine del corso di laurea magistrale biennale o del corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale.
- 2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
- 3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, può essere istituito un corso di laurea interclasse ovvero appartenente ad ambedue le classi fermo restando l'indicazione da parte dello studente, al momento dell'immatricolazione, della classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può modificare la sua scelta che deve essere definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.
- 4. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni accademici.
- 5. Per conseguire la laurea magistrale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso, lo studente deve aver acquisito almeno 120 Crediti Formativi Universitari (CFU).
- 6. I requisiti e le modalità di ammissione sono definiti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
- 7. La durata normale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque anni accademici.
- 8. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso, lo studente deve aver acquisito almeno 300 Crediti Formativi Universitari (CFU).
- 9. Per il conseguimento della laurea magistrale biennale e della laurea magistrale a ciclo unico è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente con caratteristiche di originalità e sotto la guida di un relatore.
- 10. La tesi può essere redatta in lingua straniera su richiesta dello studente, previo parere favorevole del Consiglio della Scuola competente ferma restando la presentazione di una sintesi in lingua italiana.

Art. 9 – Master universitari, corsi di alta formazione e di aggiornamento

- 1. I master universitari di primo e di secondo livello vengono rilasciati a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e sono finalizzati allo sviluppo di competenze superiori.
- 2. Ai corsi di master di primo livello si accede con la laurea, ai corsi di master di secondo livello si accede con la laurea magistrale.
- 3. Per conseguire il master universitario lo studente deve acquisire almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).



- 4. La durata dei corsi finalizzati al conseguimento del master è di norma un anno.
- 5. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative formulate anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza a particolari esigenze di qualificazione e alta professionalità sono stabilite nello specifico Regolamento di Ateneo, emanato ai sensi dello Statuto.
- 6. L'Ateneo offre corsi di aggiornamento e aggiornamento professionale, summer e winter school che possono prevedere il rilascio di crediti formativi universitari.
- 7. I requisiti di accesso, l'erogazione delle attività formative e le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione o di profitto alla conclusione dei percorsi formativi di cui al comma 6 del presente articolo, sono disciplinati dallo specifico Regolamento.

Art. 10 - Dottorato di Ricerca

- 1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria e ha come obiettivo quello di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni.
- 2. Il dottorato di ricerca viene conseguito a conclusione di un percorso formativo e di ricerca di durata triennale, le cui caratteristiche sono disciplinate dal Regolamento del Dottorato di Ricerca di Ateneo.
- 3. I requisiti, le modalità di accesso ai corsi di dottorato sono disciplinati da specifici bandi, predisposti ai sensi della normativa vigente e del Regolamento del Dottorato di Ricerca di Ateneo.

Art. 11 - Scuole e corsi di specializzazione

- 1. I corsi di specializzazione forniscono allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e sono istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di atti normativi dell'Unione Europea.
- 2. Le modalità di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita presso l'Ateneo, nonché le modalità di conseguimento del titolo sono disciplinate da specifico bando ai sensi della normativa vigente.
- 3. Il corso per il conseguimento della Specializzazione di Sostegno didattico agli alunni con disabilità è disciplinato da specifico Regolamento didattico e delle attività formative, approvato ai sensi dello Statuto.

Art. 12 – Corsi di formazione e di abilitazione per gli insegnanti

- 1. L'Ateneo istituisce percorsi formativi e abilitanti per gli insegnanti degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, ai sensi della normativa vigente, in un'ottica di valorizzazione sociale e culturale della professione.
- 2. I corsi di formazione per gli insegnanti possono essere istituiti anche in attuazione di progetti formativi specifici del Ministero, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, Provinciali, eventualmente con altre Università o Enti del territorio.
- 3. I percorsi formativi per gli insegnanti sono disciplinati da specifici Regolamenti didattici e delle attività formative, approvati ai sensi dello Statuto.
- 4. L'Ateneo eroga il corso biennale di alta specializzazione in Scienze Religiose, riconosciuto dalla CEI, che abilita all'insegnamento della religione Cattolica.



Art. 13 - Singole attività formative

- 1. Le singole attività formative (o corsi singoli) sono erogate nell'ambito dell'offerta formativa dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e consentono di acquisire competenze in specifiche discipline.
- 2. L'iscrizione alle singole attività formative consente di integrare le competenze individuali specifiche anche per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di accesso alle classi di concorso per l'insegnamento negli Istituti di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
- 3. Alle singole attività formative si accede con il diploma di scuola secondaria superiore o altri titoli conseguiti all'estero e riconosciuti idonei.
- 4. L'iscrizione alle singole attività formative non è consentita agli iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, master, dottorato di ricerca o altro corso il cui regolamento preveda il divieto di contemporanea iscrizione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa.

TITOLO IV - ACCREDITAMENTO, MODIFICA E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO

Art. 14 – Istituzione, modifica e attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale

- 1. L'Ateneo progetta e innova i propri corsi di studio tenendo conto anche dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle dinamiche economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
- 2. L'istituzione di un corso di studio e il relativo ordinamento didattico sono approvati ai sensi dello Statuto su proposta del Consiglio del Dipartimento, che adotta la propria deliberazione sulla base di un progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di riferimento, anche in concorso con altri Dipartimenti ed acquisito il parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti e del Presidio della Qualità di Ateneo.
- 3. L'istituzione di un corso di studio è subordinata al parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento e alla relazione tecnica del Nucleo di valutazione.
- 4. L'istituzione di un corso di studio comporta l'inserimento delle informazioni richieste, inclusi i prescritti pareri, nella banca dati dell'offerta formativa (SUA-CDS) ai fini dell'approvazione da parte del Ministero, sentiti il CUN e l'Anvur, nel rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio stabiliti dalla normativa vigente.
- 5. Le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvate ai sensi dello Statuto su proposta del Dipartimento, sulla base di quanto formulato dal Consiglio della Scuola di riferimento.

Art. 15 – Disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale

- 1. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, eventualmente su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola di riferimento e acquisito il parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti.
- 2. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, l'Ateneo garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti



di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio dell'Ateneo.

Art. 16 - Accreditamento e valutazione periodica dei corsi di laurea e laurea magistrale

- 1. L'Ateneo persegue obiettivi finalizzati alla realizzazione di un Sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i corsi di studio, organizzato secondo le linee guida dell'ANVUR e redige la relativa documentazione con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati e alla compilazione annuale della scheda unica dei corsi di studio (SUA-CDS).
- 2. L'Ateneo recepisce e implementa il sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca, in un'ottica di sviluppo del sistema di Quality Assurance dei corsi di studio e in coerenza con le indicazioni dell'ANVUR e con le linee guida europee (ESG).
- 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte allo scopo di:
 - a) verificare la qualità della formazione che lo studente effettivamente riceve, nonché il livello di qualificazione effettivamente raggiunto al momento del conferimento del titolo di studio:
 - b) garantire le qualificazioni didattiche e scientifiche del personale che svolge attività di insegnamento, tenuto conto del posizionamento scientifico nazionale e internazionale;
 - c) assicurare il miglioramento continuo delle attività e dei servizi dell'Ateneo, individuando punti di forza e aree di miglioramento.
- 4. L'Ateneo verifica la permanenza dei requisiti dell'accreditamento iniziale e periodico e la sostenibilità economico-finanziaria delle attività didattiche in base agli indicatori previsti dalle norme vigenti.
- 5. L'Ateneo, nell'ottica di porre in atto azioni efficaci per l'attuazione delle proprie politiche di assicurazione della Qualità, definisce:
 - a) le competenze e le responsabilità interne di tutti i soggetti coinvolti nelle attività didattiche;
 - b) la tipologia e le modalità dei flussi di informazioni a riguardo;
 - c) i ruoli di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei corsi di studio.
- 6. L'Ateneo verifica che gli obiettivi formativi previsti dai corsi di studio siano coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e che tengano conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e di laurea magistrale, garantendo la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, curando, altresì, il monitoraggio dei risultati e delle strategie adottate, della loro eventuale rimodulazione ai fini del miglioramento dei processi, dei risultati e dell'apprendimento dello studente.
- 7. Il rispetto dell'adozione del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo (AQ) trova attuazione attraverso le funzioni svolte dal Presidio della Qualità, che propone gli strumenti comuni da utilizzare per uno svolgimento adeguato e uniforme delle procedure e riferisce agli Organi Accademici sul corretto andamento del sistema.
- 8. La documentazione prevista dal sistema di AQ allo scopo di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il corso di studio ha stabilito, la corrispondenza tra gli obiettivi formativi e i risultati, l'efficacia del modo con cui il corso è gestito e le modalità da adottare per conseguire interventi di correzione e miglioramento viene predisposta ogni anno



dagli attori coinvolti nei processi AQ, ovvero Gruppi AQ, Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, Gruppo di Riesame. La documentazione viene trasmessa ai Presidenti delle Scuole di competenza.

Art. 17 – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

- 1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, presente nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CDS), determina:
 - a) la denominazione, sia nella versione italiana sia nella versione inglese, individuata coerentemente con gli obietti formativi e la classe di appartenenza del corso:
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento cui il corso afferisce, nonché gli eventuali Dipartimenti che concorrono alla sua realizzazione. Nel caso di corsi interclasse, in fase di formulazione dell'ordinamento didattico deve essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo. Inoltre, deve essere evidenziato negli obiettivi specifici come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare i corsi di studio in posizione bilanciata tra le classi;
 - c) gli obiettivi formativi specifici elaborati anche in termini di risultati di apprendimento attesi del corso di studio, con riferimento al sistema dei descrittori adottati in sede europea;
 - d) il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali con riferimento alle attività professionali classificate dall'ISTAT;
 - e) le consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo delle professioni;
 - f) la lingua in cui è tenuto il corso di studio;
 - g) il quadro generale delle attività formative. I crediti, determinati da numeri interi, anche indicati ad intervalli, assegnati a ciascuna tipologia di attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
 - h) il numero massimo di CFU riconoscibili;
 - i) le conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio con modalità definite nel regolamento didattico del corso di studio. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico vengono specificati i titoli di studio, le conoscenze richieste per l'accesso, il richiamo alla verifica della preparazione iniziale (VPI) e dell'eventuale assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico devono essere specificati i titoli richiesti per l'accesso, l'indicazione dei requisiti curriculari, il richiamo alla verifica della personale preparazione (VPP).
 - j) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi richiesta per la laurea magistrale, ferma restando la presentazione di almeno una sintesi in lingua italiana;
 - k) il gruppo di affinità, ossia il raggruppamento di corsi di laurea afferenti alla medesima classe che condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 Crediti Formativi Universitari



(CFU);

- I) la modalità di erogazione della didattica del corso di studio, ovvero: convenzionale, mista, prevalentemente o integralmente a distanza.
- m) i motivi dell'istituzione di più corsi di studio distinti nella stessa classe.
- 2. Nel caso di corsi di studio inter-ateneo, la relativa convenzione, che è parte integrante dell'ordinamento, determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento, la suddivisione delle attività formative del corso fra gli atenei coinvolti, indicando nello specifico la Scuola di riferimento incaricata del coordinamento delle attività del corso.

Art. 18 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

- 1. Il Regolamento didattico del corso di studio è il documento, aggiornato annualmente, che comprende tutte le norme relative allo svolgimento delle attività formative del ciclo di studi presenti nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CDS).
- 2. La SUA-CDS è il documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione del corso di studio:
 - a) contiene le informazioni utili a rendere noti i profili professionali in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento attesi, i ruoli e le responsabilità relativi alla gestione del sistema di Assicurazione della Qualità del corso di studio;
 - b) fornisce i presupposti per l'attività di riesame periodico, per l'individuazione di interventi correttivi o migliorativi, nonché per l'eventuale riprogettazione dell'impianto generale del corso di studio.
- 3. Il Regolamento didattico può prevedere che il corso di studio si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato vi facciano riferimento.
- 4. La pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.
- 5. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.
- 6. Il Regolamento didattico comprende le attività formative suddivise per anno di corso, da inserire negli eventuali curricula, comprensive dei Crediti Formativi Universitari (CFU) e dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD).
- 7. Nel Regolamento didattico sono comprese le modalità di ammissione al corso di studio e i requisiti di accesso richiesti. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono essere specificati i titoli di studio, le conoscenze richieste in ingresso, i contenuti e le modalità per la verifica della preparazione iniziale (VPI) e dell'eventuale assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Per i corsi di laurea magistrale devono essere specificati i titoli richiesti per l'accesso, l'indicazione dei requisiti curriculari, i contenuti e le modalità per la verifica della personale preparazione (VPP).
- 8. Il regolamento didattico del corso di studio, in quanto parte speciale del Regolamento Didattico di Ateneo, è approvato ai sensi dello Statuto, su proposta del Dipartimento di afferenza, sulla base di quanto formulato dal Consiglio della Scuola di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.
- 9. In caso di corso di studio interdipartimentale, il Dipartimento di riferimento delibera il



regolamento, previo parere dell'altro o degli altri eventuale/i Dipartimento/i che concorre/concorrono all'offerta didattica del corso.

Art. 19 - Attività formative dei corsi di laurea

- 1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nel relativo ordinamento didattico, il quale deve assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso (TAF A);
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (TAF B);
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (TAF C);
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo (TAF D);
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (TAF E);
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano (TAF E);
 - g) attività formative, non previste nei punti precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dal Consiglio della Scuola di competenza (TAF F).
- 2. Le attività formative (e il numero di CFU ad esse attribuite) di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del corso di laurea.

Art. 20 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale

- 1. I percorsi formativi dei corsi di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nel relativo ordinamento didattico, il quale deve assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche, e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza ai corsi di ciclo unico (TAF A);
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (TAF B);



- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (TAF C);
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo (TAF D);
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (TAF E);
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano e per quelle classi di laurea magistrale i cui obiettivi formativi prevedano che i laureati siano in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea (TAF E);
- g) attività formative, non previste nei punti precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dal Consiglio della Scuola di competenza (TAF F).
- 2. Le attività formative di cui al punto a) del comma 1) sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico.
- 3. Le attività formative (e il numero di CFU ad esse attribuite) di cui al punto b) del comma 1) sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del corso di laurea magistrale.

Art. 21 - Accreditamento, modifica e disattivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca

1. Il processo e le modalità di accreditamento, modifica e disattivazione dei corsi di dottorato di ricerca sono disciplinate dalla normativa vigente e dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca.

TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 22 – Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

- 1. I Dipartimenti, sentita la Scuola di competenza, programmano, entro e non oltre la scadenza fissata in attuazione della programmazione Ministeriale le attività formative, individuando gli insegnamenti da attivare, le attività integrative, i laboratori e le attività di tutorato, proponendone le coperture con docenza di ruolo del Dipartimento proponente o altro/i Dipartimento/i.
- 2. I Dipartimenti operano secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione di carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, all'attribuzione delle attività didattiche ed organizzative di competenza. Il ricorso a docenti non



di ruolo dell'Ateneo si attua con le procedure previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa.

- 3. Gli insegnamenti possono essere erogati anche in moduli integrati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. In ogni caso deve essere individuato il docente referente del coordinamento dell'insegnamento.
- 4. Gli insegnamenti vengono erogati, di norma, entro un singolo semestre, ovvero nell'arco di due semestri.
- 5. È consentito ricorrere alla mutuazione degli insegnamenti previsti dal regolamento didattico del corso di studio con insegnamenti attivati nello stesso o altro corso di studio, purché vengano rispettati i seguenti parametri:
 - a) fra attività formative con epigrafi identiche (o simili) aventi lo stesso Settore Scientifico Disciplinare (SSD);
 - b) attività "mutuante o master" con numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari o superiore a quelli dell'attività "mutuata";
 - c) le mutuazioni vengono effettuate fra corsi di studio afferenti al medesimo livello, le eventuali eccezioni devono essere adeguatamente motivate nel regolamento del corso di studio.
- 6. Le mutuazioni sono deliberate dal Dipartimento al quale afferisce il corso di studio interessato, sentita la proposta del Consiglio della Scuola di riferimento che chiede la mutuazione dell'insegnamento.

Art. 23 - Manifesto degli studi e Calendario accademico

- 1. L'Ateneo pubblica ogni anno, avvalendosi del portale web di Ateneo, e in tempo utile per l'inizio delle iscrizioni il manifesto degli studi assicurando nelle sezioni dedicate la diffusione delle seguenti informazioni:
 - a) corsi di studio attivati con l'indicazione delle rispettive classi;
 - b) i piani delle attività didattiche erogate nei singoli corsi di studio;
 - c) il titolo di studio richiesto per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti o dell'adeguata preparazione personale;
 - d) il numero degli studenti ammissibili ai singoli corsi e nel caso di accesso programmato i relativi bandi di selezione;
 - e) le modalità per la determinazione della contribuzione studentesca e le agevolazioni previste per gli studenti.
- 2. L'Ateneo pubblica altresì, sul portale web, il Calendario Accademico che definisce i periodi di svolgimento delle attività didattiche, formative, gli appelli di esame e di conseguimento titolo.
- 3. Il Calendario Accademico è approvato ogni anno dal Senato Accademico.
- 4. L'attività didattica si articola in due periodi didattici di lezione. Il Senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione, può autorizzare, al di fuori dei periodi didattici, lo svolgimento di corsi intensivi e attività speciali, la cui attuazione viene organizzata dai Dipartimenti o dalle strutture didattiche.
- 5. I Dipartimenti organizzano le attività dei corsi di studio di afferenza coerentemente con il Calendario Didattico di Ateneo.
- 6. Il Dipartimento, sentite le Scuole istituite al suo interno, stabilisce il calendario degli esami di profitto tenendo conto delle norme che regolano il diritto allo studio, prevedendo



almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico, con almeno tre appelli totali per le prove scritte, ove queste siano previste dai rispettivi regolamenti, e almeno cinque appelli totali per le prove orali. Tale calendario deve assicurare un intervallo tra gli appelli di esame della stessa tipologia dello stesso insegnamento non inferiore a 14 giorni.

- 7. Il calendario degli esami viene pubblicato almeno trenta giorni prima della data di inizio di ogni sessione.
- 8. La data degli appelli non può essere anticipata; eventuali posticipazioni possono essere disposte dal Presidente della commissione per motivate esigenze.
- 9. I Dipartimenti, tramite le strutture didattiche, stabiliscono almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico per lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento dei titoli accademici.

Art. 24 - Crediti Formativi Universitari

- 1. Il Credito Formativo Universitario (CFU) rappresenta la quantità media d'impegno complessivo di apprendimento assolto dallo studente nelle attività didattiche universitarie e nel complesso di un corso di studio.
- 2. L'impegno di uno studente che si dedica a tempo pieno agli studi universitari è fissato convenzionalmente in 60 crediti formativi universitari (CFU) all'anno.
- 3. Al credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensivo di lezioni, esercitazioni, altre attività formative e studio individuale.
- 4. I decreti ministeriali possono determinare un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%.
- 5. Ogni corso di studio individua le tipologie delle diverse attività formative al fine di determinare la frazione dell'impegno orario riservato allo studio personale, che di norma non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo.
- 6. Nel caso siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, la frazione di impegno orario complessivo riservato allo studio personale può essere variata, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico.
- 7. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica dei risultati di apprendimento attesi, stabilita nel Regolamento didattico del corso di studio.

Art. 25 – Compiti didattici

- 1. È compito istituzionale del docente guidare il processo di formazione culturale dello studente.
- 2. I docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo attività di insegnamento nell'ambito dei programmi di formazione previsti, nonché svolgendo attività di orientamento e di tutorato, con un impegno complessivo non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
- 3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche affidategli dal Dipartimento di afferenza o di riferimento del corso di studio, potendosi eventualmente avvalere, in propria presenza, del contributo di esperti.
- 4. I compiti didattici dei docenti e le relative modalità di attribuzione, sono declinate in specifico regolamento.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI

Art. 26 - Ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

- 1. Il titolo di studio che consente l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è il diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- 2. È inoltre richiesta un'adeguata preparazione iniziale. L'ordinamento del corso di studio indica le conoscenze richieste per l'accesso.
- 3. I candidati all'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono obbligatoriamente sostenere una prova di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI). Se la verifica non è superata vengono indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso.
- 4. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con un punteggio complessivamente superiore o uguale alla soglia di ammissibilità, ma che abbiano ottenuto un punteggio VPI inferiore al minimo stabilito dal regolamento didattico del corso di studio.
- 5. Fra le conoscenze richieste per l'accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera sarà richiesto un livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
- 6. Le modalità di accesso sono definite dal regolamento didattico del corso di studio e rese note attraverso il sito web di Ateneo. Il bando relativo ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale sarà pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
- 7. Nei bandi di ammissione sono riportate le condizioni richieste per l'accesso, il numero dei posti disponibili, il programma di esame della prova selettiva e tutte le altre informazioni inerenti al procedimento concorsuale, compresa la fase di pubblicazione della graduatoria e le modalità dell'immatricolazione.
- 8. La prova selettiva può non essere effettuata se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili.
- 9. Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinuncino all'immatricolazione, l'Ateneo procede a coprire i posti lasciati liberi secondo l'ordine di graduatoria.
- 10. L'Ateneo promuove sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.
- 11. L'Ateneo può organizzare, in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale finalizzate a garantire il possesso dei requisiti; nell'ambito di tali iniziative, possono essere previste sessioni dedicate della prova di ammissione rivolta agli studenti che hanno partecipato a tali attività formative. Tale prova è valida per l'immatricolazione ai corsi di laurea, le cui regole di accesso sono definite dal regolamento didattico del corso.

Art. 27 – Ammissione ai corsi di laurea magistrale (biennale)

1. Il titolo di studio che consente l'accesso ai corsi di laurea magistrale è la laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.



- 2. Per ogni corso di laurea magistrale vengono definiti specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione (VPP). I criteri di accesso sono definiti nel regolamento didattico del corso di studio.
- 3. Le modalità di accesso sono definite dal Regolamento didattico del corso di studio e rese note attraverso il sito web di Ateneo. Il bando relativo ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale sarà pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
- 4. Nei bandi di ammissione sono riportate le condizioni richieste per l'accesso, il numero dei posti disponibili, il programma di esame della prova selettiva e tutte le altre informazioni inerenti al procedimento concorsuale, compresa la fase di pubblicazione della graduatoria e le modalità dell'immatricolazione.
- 5. La prova selettiva può non essere effettuata se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili.
- 6. Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinuncino all'immatricolazione, i posti lasciati liberi verranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 28 - Studenti a tempo parziale

- 1. In conformità ai principi generali dello Statuto, l'Ateneo promuove attività ed iniziative di sostegno didattico in favore degli studenti non impegnati a tempo pieno. A tal fine le Scuole di riferimento possono assumere, anche su proposta del Consiglio degli studenti, ogni utile determinazione da portare a ratifica del Dipartimento.
- 2. Le Scuole possono proporre al Dipartimento l'attivazione di percorsi di studio dedicati a coloro che desiderano frequentare i corsi a tempo parziale, disciplinati nel regolamento didattico del corso di studio.
- 3. Lo studente iscritto a tempo parziale è considerato in corso oltre la durata normale del corso a cui è iscritto, per un numero di anni stabilito dal regolamento didattico del corso di studio.
- 4. La contribuzione studentesca prevista per l'iscrizione ai corsi di studio con modalità a tempo parziale è disciplinata nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

Art. 29 - Tutela degli studenti disabili e con bisogni specifici dell'apprendimento

- 1. L'Ateneo, nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, è impegnato a tutelare i diritti, a promuovere l'affermazione delle potenzialità di tutti gli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali, durante tutte le fasi del percorso universitario, favorendone un'efficace inclusione.
- 2. L'Ateneo promuove azioni di orientamento e di supporto specifico che tengano in considerazione le esigenze dello studente in relazione all'attività didattica, senza che ne vengano snaturati i contenuti e gli obiettivi formativi e nel rispetto dei regolamenti previsti per la totalità degli studenti.
- 3. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di profitto, i docenti sono tenuti a concordare con gli studenti che ne fanno specifica richiesta, tramite l'Ufficio competente, l'applicazione di misure dispensative compensative e alternative previa validazione da parte della Commissione medica.
- 4. I servizi e gli ausili offerti, le Linee guida adottate dall'Ateneo, nonché le modalità con le quali farne richiesta, sono comunicate nella sezione dedicata del portale web di Ateneo.



Art. 30 - Contribuzione studentesca

- 1. Ogni anno accademico, prima dell'apertura delle immatricolazioni o iscrizioni, il Consiglio di Amministrazione determina le contribuzioni dovute dagli studenti e le forme di esonero.
- 2. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può essere ammesso agli esami, essere iscritto al successivo anno di corso, ottenere il passaggio ad altro corso di studi o il trasferimento ad altro Ateneo.
- 3. Le modalità per la determinazione della contribuzione studentesca sono definite nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca dell'Ateneo.

Art. 31 – Verifiche di profitto

- 1. Le verifiche di profitto consistono in un esame, eventualmente preceduto da verifiche periodiche compiute durante lo svolgimento del corso, diretto ad accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.
- 2. A seconda di quanto disposto dal regolamento didattico del corso di studio, gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche; possono dare luogo a votazione, a un giudizio di approvazione o a un giudizio di idoneità.
- 3. La votazione è espressa in trentesimi. L'esito si considera positivo se è almeno pari a 18/30, ove venga conseguito il voto massimo può essere concessa la lode.
- 4. A ciascuno studente è assicurata la possibilità di visionare le proprie prove scritte. Le prove orali sono pubbliche.
- 5. Per le attività formative integrate che prevedono più moduli di insegnamenti, l'accertamento deve prevedere la valutazione complessiva dei risultati raggiunti dallo studente in un unico esame.
- 6. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato. È consentito il ritiro dall'esame prima della registrazione dell'esito.
- 7. Le prove di esame possono essere svolte anche presso strutture esterne appositamente convenzionate con l'Ateneo che assicurino la pubblicità della prova.
- 8. La valutazione del profitto è effettuata dal titolare dell'insegnamento eventualmente assistito da un altro docente o da un cultore della materia cui il Consiglio della Scuola abbia precedentemente riconosciuto a questo fine tale qualità.
- 9. Lo studente ha diritto di essere esaminato dal docente titolare dell'attività didattica, salvo grave e motivato impedimento del docente.
- 10. I docenti titolari delle attività didattiche sono tenuti a compilare e chiudere i verbali dopo la conclusione di ogni appello e, comunque, entro sette giorni.

Art. 32 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

- 1. Il conferimento dei titoli accademici è subordinato al superamento di una prova finale, secondo procedure e modalità di valutazione dei risultati di apprendimento definite dal regolamento didattico del corso di studio.
- 2. La prova finale del corso di laurea deve costituire un'occasione formativa individuale a completamento del percorso di studio e consiste, di norma, nella redazione di un elaborato scritto, sotto la guida di un docente/tutore. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere la discussione pubblica della prova finale del corso di laurea.



- 3. La prova finale del corso di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico consiste, di norma, nella discussione pubblica di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
- 4. Qualora previsto nel regolamento didattico del corso di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi, in questo caso è richiesta la presentazione di almeno una sintesi in lingua italiana.
- 5. La valutazione conclusiva del profitto deve tener conto della carriera universitaria dello studente, oltre che della prova finale. Tale valutazione è espressa in centodecimi, con eventuale lode. Il punteggio minimo è pari a 66/110.
- 6. Le commissioni della prova finale di laurea e di laurea magistrale sono nominate, su proposta del Presidente della Scuola, dal Direttore del Dipartimento, e presiedute dal medesimo o da un professore di ruolo da lui individuato.
- 7. Le commissioni di laurea e di laurea magistrale sono composte da almeno cinque membri, compreso il Presidente; ciascuna commissione non può essere costituita da più di undici membri, compreso il Presidente. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato della Scuola a cui afferisce il corso di studio. Possono essere componenti della commissione anche i professori a contratto dell'Ateneo e professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altri atenei, anche stranieri.
- 8. Possono essere previste deroghe al comma 7 del presente articolo per i corsi di laurea e di laurea magistrale finalizzati al conseguimento di un titolo di studio con valore abilitante all'esercizio della professione. La commissione deve essere comunque presieduta da un professore di ruolo del corso di studio.

Art. 33 - Carriere degli studenti

- 1. Si rinvia al Regolamento di Ateneo per le studentesse e gli studenti per la descrizione delle regole previste per le carriere degli studenti e in particolare:
 - a) l'immatricolazione ai corsi di studio;
 - b) il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
 - c) le tipologie di iscrizione, curricula e piani di studio;
 - d) le regole per il sostenimento degli esami e dell'esame finale;
 - e) la decadenza, la rinuncia e la sospensione degli studi;
 - f) i trasferimenti in entrata e in uscita e i passaggi di corso;
 - g) le sanzioni disciplinari.
- 2. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 34 - Riconoscimento Crediti Formativi Universitari

1. Nel caso di passaggio degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero di trasferimento da un'università ad un'altra, il regolamento didattico del corso di studio definisce i criteri e le modalità per assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti



già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adequatamente motivato.

- 2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato.
- 3. Possono essere riconosciuti, secondo criteri predeterminati nel regolamento di Ateneo delle studentesse e degli studenti e del Regolamento del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato nell'ordinamento del corso di studio, entro il limite previsto dalla normativa vigente. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
- 4. Il Consiglio della Scuola può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le proposte di eventuali cambiamenti vanno sottoposte al Dipartimento per l'opportuna deliberazione.

Art. 35 - Diploma Supplement

1. L'Ateneo rilascia come supplemento al diploma di laurea e laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico il Diploma Supplement, che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 36 – Tirocini formativi

- 1. L'Ateneo promuove tirocini formativi e di orientamento presso aziende, enti, istituzioni, ordini professionali e/o scuole secondarie superiori, anche all'estero, quale modalità di approfondimento e di formazione per agevolare le scelte professionali degli studenti attraverso l'alternanza di studio e lavoro.
- 2. I tirocini formativi sono disciplinati da specifico Regolamento, approvato ai sensi dello Statuto e della normativa vigente.

Art. 37- Orientamento, tutorato e placement

- 1. L'Ateneo promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa fornendo allo studente gli elementi utili per una scelta motivata e consapevole del percorso universitario. Le attività di orientamento vengono svolte anche in raccordo con gli Istituti secondari di secondo grado. Le attività di orientamento comprendono anche l'organizzazione di open days dedicati organizzati nel corso dell'anno e webinar.
- 2. Nell'ambito dell'orientamento, viene inoltre fornito sostegno agli studenti disabili o con bisogni educativi speciali (BES) predisponendo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che ne agevolino la frequenza e lo studio.
- 3. Il tutorato è volto a supportare gli studenti del corso di studio, a renderli attivamente partecipi nel processo formativo e a contribuire al superamento di eventuali difficoltà



individuali.

- 4. L'attività di tutorato è disciplinata da apposito Regolamento.
- 5. L'Ateneo, al fine di promuovere l'integrazione fra la formazione universitaria e il mondo del lavoro e accrescere le opportunità di impiego per laureandi e laureati dei propri corsi di studio, fornisce un servizio di Job Placement, consistente nell'intrattenere contatti con aziende, enti pubblici e privati che offrono opportunità formative e lavorative.
- 6. Le attività di orientamento, tutorato e Job Placement sono attuate in stretto raccordo con le strutture didattiche dipartimentali.

TITOLO VII - INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 38 – Corsi di studio a rilevanza internazionale e corsi di studio con rilascio di titolo doppio, congiunto o multiplo

- 1. L'Ateneo, al fine di promuovere e agevolare la cooperazione internazionale nell'ambito di tutti i cicli di formazione, può stipulare, in base alla normativa vigente, con altre Università e/o Istituti di formazione superiore italiani od esteri convenzioni aventi per oggetto la realizzazione di percorsi didattici integrati per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti validi in tutti i paesi delle Università partner e/o Istituti partecipanti.
- 2. Le convenzioni devono riportare i percorsi formativi e le risorse necessarie che si intendono impegnare, come concordato dalle Università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio e dei requisiti previsti per l'attivazione del corso stesso.
- 3. Possono essere previste forme di integrazione dei curricula e schemi di mobilità strutturata degli studenti, con il riconoscimento reciproco delle attività formative.
- 4. Nella convenzione devono essere indicate le modalità con cui si procede agli adempimenti amministrativi e agli aspetti legati alla gestione delle carriere degli studenti.
- 5. Il rilascio di titoli doppi o multipli implica che, al termine del corso, lo studente ottenga, oltre al titolo dell'università di appartenenza, anche i titoli accademici delle altre università partecipanti, presso le quali abbia acquisito crediti formativi.
- 6. Il rilascio di un titolo congiunto consiste nell'ottenimento di un unico titolo riconosciuto e validato da tutte le istituzioni che hanno promosso il percorso di studi congiunto.

Art. 39 - Mobilità internazionale e riconoscimento di periodi effettuati all'estero

- 1. L'Ateneo promuove azioni specifiche mirate a innalzare il livello di internazionalizzazione dell'istituzione nel suo complesso e in particolare dei percorsi formativi quali corsi di laurea e laurea magistrale sulla base di specifiche convenzioni di scambio con Università straniere, favorendo la mobilità di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo.
- 2. L'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea, per i corsi di studio contemplati dalla normativa vigente.
- 3. Le opportunità di soggiorno in Università partner per formazione (studio o stage) sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi, che disciplinano i requisiti e le modalità di partecipazione. Agli studenti selezionati possono essere concesse borse di studio o agevolazioni, sulla base degli accordi stipulati e alle disposizioni vigenti.



- 4. I Dipartimenti e i corsi di studio assumono le risoluzioni utili a favorire la massimizzazione dei crediti riconoscibili, nel rispetto della coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio e con la durata della mobilità.
- 5. Le modalità di riconoscimento sono stabilite dai regolamenti dei corsi di studio e dallo specifico Regolamento di mobilità di Ateneo.

TITOLO VIII - SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

Art. 40 – Valutazione della qualità delle attività didattiche

- 1. L'Ateneo persegue e realizza la qualità della didattica adottando strategie, politiche e procedure, assegnando responsabilità e attribuendo un ruolo attivo e partecipativo agli studenti.
- 2. L'Ateneo attiva e sviluppa procedure per la valutazione dei risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi, in base alla normativa vigente e secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR). In particolare, adotta un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche attivando a tutti i livelli processi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione.
- 3. L'Ateneo progetta, aggiorna e revisiona l'offerta formativa sulla base delle necessità complessive di sviluppo della società e del contesto di riferimento, individuate anche attraverso consultazioni con Comitati di indirizzo istituiti in seno ai Corsi di studio in funzione della loro vocazione e del loro orientamento.
- 4. L'Ateneo definisce le modalità di istituzione delle Commissioni paritetiche docentistudenti, assicura le condizioni affinché esse possano svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.
- 5. L' Ateneo rileva le opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle attività formative e sui servizi erogati e ne garantisce adeguata pubblicizzazione anche sul portale di Ateneo.
- 6. L'Ateneo, al fine di garantire il massimo livello di apprendimento per gli studenti, realizza attività di orientamento in ingresso, definisce le modalità di ammissione degli studenti ai Corsi di studio, progetta eventuali attività di sostegno per gli studenti con debolezze nella preparazione iniziale e rivolge una specifica attenzione alle necessità di particolari categorie di studenti.
- 7. L'Ateneo individua criteri per assicurare la adeguata qualificazione del corpo docente, la sostenibilità del carico didattico e le risorse umane e strutturali per il supporto alle attività istituzionali e di AQ.

Art. 41- Assicurazione della Qualità e trasparenza

1. L'Ateneo, nell'ambito dei processi di assicurazione della qualità dei Corsi di studio, garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività programmate pubblicandole sul portale web di Ateneo prima dell'inizio delle attività didattiche. In particolare, vengono pubblicate le schede degli insegnamenti attivati, contenenti la descrizione degli obiettivi formativi, i programmi di studio, gli orari di ricevimento dei docenti e le modalità di accertamento delle conoscenze e delle competenze. Pubblica inoltre le indicazioni di quanto richiesto ai fini del conseguimento del titolo di studio, il calendario e gli orari delle lezioni, i



calendari delle sessioni d'esame e di tesi.

2. L'Ateneo garantisce inoltre che siano compilate in maniera chiara e completa le SUA-CdS.

Art. 42 - Organi e organismi della Qualità di Ateneo

- 1. Per assicurare la qualità l'Ateneo si avvale delle attività svolte dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), che sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, di Corso di studio e di Dipartimento, coerentemente con le politiche della qualità e gli indirizzi strategici formulati dagli Organi di Governo.
- 2. Il PQA svolge attività di raccordo con le strutture responsabili di AQ (Dipartimenti, Scuole, Corsi di studio) attraverso la gestione dei flussi informativi e comunicativi con e fra i diversi attori, fra i quali le Commissioni paritetiche docenti-studenti e il Nucleo di valutazione.
- 3. La composizione, l'organizzazione ed i compiti del Presidio della Qualità sono definiti dallo Statuto e dallo specifico Regolamento di funzionamento, approvato ai sensi dello Statuto.
- 4. Il Nucleo di Valutazione verifica il funzionamento del sistema AQ dell'Ateneo e valuta la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica e dell'attività di ricerca dell'Ateneo, nonché la funzionalità delle strutture e dei servizi di supporto, coerentemente con gli orientamenti stabiliti a livello internazionale, gli indirizzi di legge e i criteri definiti dall'ANVUR.
- 5. La composizione, l'organizzazione ed i compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti dallo Statuto e dallo specifico Regolamento di funzionamento, approvato ai sensi dello Statuto.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 44- Pubblicità e trasparenza

- 1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.
- 2. L'Ateneo garantisce adeguate forme di pubblicità con l'inserimento sul sito web di Ateneo dei dati informativi e dei regolamenti assunti in materia didattica, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di requisiti di trasparenza.

Art. 45- Approvazione, emanazione ed entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento viene approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto.
- 2. Il presente Regolamento viene approvato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere del C.U.N., entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, in assenza di pronuncia da parte del Ministro, il Regolamento si intende approvato.



3. Il Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del previgente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 2013.

PARTE SPECIALE

Art. 46 – Elenco dei Dipartimenti

1. L'Elenco dei Dipartimenti è pubblicato sul portale web di Ateneo.

Art. 47- Elenco dei corsi di studio

- 1. L'elenco dei corsi di laurea, laurea magistrale, i relativi ordinamenti e regolamenti didattici, sono pubblicati ogni anno accademico nella banca dati ministeriale SUA-CDS e sul portale web di Ateneo.
- 2. L'elenco dei corsi di Dottorato di Ricerca, Master, Corsi di alta formazione e di aggiornamento, Corsi di specializzazione e i corsi di abilitazione e formazione per gli insegnanti attivati sono pubblicati sul portale web di Ateneo.